

*Città di Giugliano in Campania*  
*Provincia di Napoli*



**REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL  
TERRITORIO  
COMUNALE**

in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  
Dispositivo dell'Autorità 08.04.2010 pubblicato il  
29.04.2010

Approvato con deliberazione n.125 della Commissione Straordinaria in data 28.08.2014

# INDICE

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità

Art. 4 Trattamento dei dati personali

## CAPO II

### OBBLIGI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA

Art. 5 Notificazione

Art. 6 Responsabile

Art. 7 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

## CAPO III

### MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 8 Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza e rilevamento targhe

Art. 9 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza

## CAPO IV

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI

Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 Obblighi degli operatori incaricati al trattamento

Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 13 Sicurezza dei dati

Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 Comunicazione dei dati

## CAPO V

### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 18 Diritti dell'interessato

Art. 19 Tutela

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema

Art. 21 Rinvii ed abrogazioni

Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento definisce la funzionalità del sistema della videosorveglianza e rilevamento targhe per la sicurezza cittadina ricadente nel territorio comunale e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto impianto operante nel territorio urbano del Comune di Giugliano in Campania. Disciplina inoltre, la funzionalità del sistema della videosorveglianza e rilevamento targhe per la sicurezza cittadina ricadente al di fuori dei limiti territoriali amministrativi del Comune di Giugliano in Campania e il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante un qualunque sistema di videosorveglianza, la cui centrale operativa denominata "centro stella", è ubicato presso la sala ced della Polizia Locale.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al testo unico in materia di protezione dei dati personali emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito denominato "codice", e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento -8 aprile 2010 – pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali raccolti nel server ubicato presso il comando della Polizia Locale in Corso Campano e formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di Giugliano in Campania competente a disporre per l'adozione e il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricato**", la persona fisica designata per iscritto dal responsabile, incaricata al trattamento dei dati e alla visione delle immagini;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 Finalità

1. L'impianto di videosorveglianza e rilevamento targhe è finalizzato:

- a prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire maggiore sicurezza ai cittadini;
- a sorvegliare in presa diretta zone che di volta in volta presentano particolari elementi di criticità o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- a controllare l'abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio mediante l'utilizzazione di telecamere collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio;
- al controllo volto ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate.

### Art. 4 Trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza per la sicurezza del territorio cittadino, **gestito** dal Comune di Giugliano in Campania, collegato alla centrale operativa e ad uffici della polizia locale, nonché alla centrale operativa della Questura di Napoli e del Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo dei dati e i programmi informatici dell'impianto di videosorveglianza sono configurati riducendo al minimo la raccolta dei dati personali e dei dati identificativi. E' escluso il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato attraverso il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza e rilevamento targhe.
3. Presso la centrale operativa e gli uffici della polizia locale di Giugliano, presso la centrale operativa della Questura di Napoli e del Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano sono collocate le postazioni per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per gli accessi al sistema di videosorveglianza indicati nell'art.8 del presente regolamento. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Giugliano, in particolare: Legge 24 luglio 2008, n.125 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), Legge 23 aprile 2009, n.38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori), D.lgs.18 agosto 2000 n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 (trasferimenti e deleghe delle funzioni statali), D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 (conferimento compiti e funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali), Legge 7 marzo 1986 n.65 (Legge quadro ordinamento polizia municipale), nonché da funzioni istituzionali previste dallo statuto, dai regolamenti comunali nonché demandate da altre amministrazione pubbliche.
4. Le finalità del suddetto impianto sono altresì conformi alle funzioni istituzionali demandate dalle leggi e dai regolamenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali.
5. Le immagini, visionate presso il Comando della Polizia Locale, la Questura e il Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano, costituiscono altresì uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale e dei comuni partecipanti al sistema di videosorveglianza e sono finalizzate ad attuare uno stretto raccordo operativo tra le forze di polizia locale e statali.
6. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
7. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
8. Le immagini del sistema di videosorveglianza, ricadenti strettamente nei limini territoriali del Comune di Giugliano, potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

**CAPO II**  
**OBBLIGI E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GESTORI DEL SISTEMA**

**Art. 5 Notificazione**

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo qualora ricorrano i presupposti specificamente previsti dagli artt.37 e 38 del Codice. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

**Art. 6 Responsabile**

1. Il Comandante della polizia locale in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Corpo è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e) del presente regolamento.

2. Sono altresì responsabili del trattamento la Questura di Napoli ed il Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano in Campania, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dagli stessi soggetti pubblici fruibili e trattati.

3. Il Responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono abilitati unicamente a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom ecc.

4. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni previste dal presente regolamento. La Questura di Napoli e il Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano nominati responsabili, osservano le disposizioni previste dal presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

5. I responsabili procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale vigila sulla puntuale osservanza del presente regolamento e delle disposizioni di legge.

**Art. 7 Incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa gli incaricati individuandoli tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza e rilevamento targhe è riservata al personale avente qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art.57 del Codice di Procedura Penale.

3. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dell'impianto. In particolare gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi e formati circa le disposizioni della normativa di riferimento e del presente regolamento.

4. Nell'ambito di eventuale gestione associata, con altre amministrazioni pubbliche del servizio di videosorveglianza, il responsabile può eventualmente designare come incaricati anche gli Ufficiali ed Agenti in servizio di altri comandi di Polizia Municipale, purchè nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

**CAPO III**  
**MISURE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Art. 8 Descrizione e accesso al sistema di videosorveglianza e rilevamento targhe**

1. L'accesso al sistema è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come indicato negli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

2. La visualizzazione in diretta delle immagini e l'accesso ai dati conservati per la duplicazione e la loro differita visualizzazione è strutturata secondo i seguenti livelli d'accesso:

**A)** postazioni e visualizzazione delle immagini in diretta:

**a1)** accesso utente di primo livello: gli operatori di polizia locale incaricati della visualizzazione delle immagini risiedono presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale del Comune di Giugliano e detengono la priorità di gestione del sistema;

**a2)** accesso utente di secondo livello: il personale delle centrali operative della Questura di Napoli e del Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano può gestire tutte le telecamere in modo indipendente tranne quelle in fase di utilizzo dell'operatore con accesso di primo livello;

**a3)** accesso tecnico: in caso di necessità per manutenzione e assistenza, la ditta di manutenzione, abilitata al servizio tecnico, può accedere alla visualizzazione delle immagini in diretta presso ogni postazione mediante personale tecnico appositamente incaricato solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

**B)** postazioni di visualizzazione differita e duplicazione delle immagini registrate:

**b1)** accesso utente: l'accesso avviene esclusivamente su postazioni dedicate posizionate presso le centrali operative della Questura, del Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano e della Polizia Locale di Giugliano, nonché presso gli uffici della polizia giudiziaria e della sicurezza urbana della polizia locale. L'incaricato alla consultazione delle immagini registrate si autentica mediante credenziali di autenticazione abilitanti su apposito software dedicato e accede all'area dell'archivio digitale nella quale ricerca, salva e duplica immagini o filmati per i fini istituzionali di cui all'art. 4 del presente regolamento;

**b2)** accesso tecnico: in caso di necessità, manutenzione e assistenza, la ditta di manutenzione, abilitata al servizio tecnico mediante personale appositamente incaricato, può accedere al sistema di videoregistrazioni e alla visualizzazione delle immagini registrate esclusivamente per le suddette necessità e nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza. Le operazioni di manutenzione e assistenza necessarie devono essere eseguite solo alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini registrate.

#### **Art. 9 Norme per la gestione del sistema - Misure di sicurezza**

1. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. In particolare gli uffici comunali competenti e i soggetti nominati responsabili del sistema integrato adottano le seguenti specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza:

**A)** centrale operativa della polizia locale e locale ospitante il server della videosorveglianza per la sicurezza cittadina:

**a1)** l'accesso alla centrale operativa ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, agli appartenenti alla polizia locale comandati per lo specifico servizio d'istituto disposto dal Comando. È consentito l'accesso di soggetti accreditati e incaricati di servizi e funzioni rientranti nei compiti istituzionali del Comune di Giugliano. È consentito altresì l'accesso al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto al Comando. Eventuale accesso di altri e diversi soggetti deve essere appositamente autorizzato per iscritto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale;

**a2)** l'ingresso al locale della centrale operativa della polizia locale, ove sono presenti i monitor di controllo della videosorveglianza con accensione permanente, deve essere provvisto di una idonea porta con serratura codificata che permette l'accesso ai soggetti accreditati;

**a3)** gli accessi al locale della centrale operativa dei soggetti accreditati devono essere archiviati;

**a4)** l'armadio che contiene il gruppo server della videosorveglianza deve avere una idonea serratura di sicurezza;

**a5)** l'accesso al locale che ospita il server della videosorveglianza è consentito a soggetti accreditati. Gli accessi dei soggetti accreditati devono essere archiviati elettronicamente;

**a6)** la lista accessi alla centrale operativa e al locale che ospita il server deve essere conservata per almeno sei mesi.

**B)** Uffici della polizia locale:

- negli uffici della sicurezza urbana, della polizia giudiziaria e del Comandante della polizia locale i monitor di controllo della videosorveglianza non possono essere accesi permanentemente ma solo in relazione all'effettivo

utilizzo da parte dei soggetti preposti. I monitor devono essere inoltre posizionati in modo idoneo a non consentire la visione delle immagini a soggetti estranei e/o non autorizzati.

**C) Altri soggetti del sistema integrato :**

- la Questura di Napoli e il Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano, responsabili del trattamento ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, adottano idonee e specifiche misure tecniche ed organizzative di sicurezza in relazione ai rispettivi ordinamenti speciali. L'accesso al sistema di videosorveglianza deve essere tracciato ed archiviato elettronicamente.

**D) Misure tecniche di sicurezza generale del sistema di videosorveglianza:**

- d1)** nessuna postazione di videosorveglianza può anche accidentalmente cancellare ovvero distruggere quanto registrato nel server;
- d2)** il software di gestione deve governare l'accesso al sistema di videosorveglianza con credenziali di autenticazione abilitanti;
- d3)** la cronologia degli eventi di accesso al sistema videosorveglianza deve essere archiviata elettronicamente per almeno sei mesi;
- d4)** le credenziali per gli accessi al sistema di videosorveglianza devono essere disattivate in caso di mancato utilizzo per un periodo di sei mesi o in caso di perdita dell'incarico che consenta al soggetto l'accesso al sistema di videosorveglianza;
- d5)** nel server deve essere garantito un livello di duplicazione di sicurezza dei dati, ripristinabili entro e non oltre il termine indicato nell'art.10 c. 5 del presente regolamento;
- d6)** tutti gli apparati esterni devono essere monitorati da personale tecnico incaricato a cui compete segnalare costantemente e tempestivamente ogni anomalia e manomissione;
- d7)** la telecomunicazione ed il trasporto delle informazioni deve avvenire con sistema di crittografia avente idonee chiavi di cifratura che escludono ogni accesso abusivo;

#### **CAPO IV**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA E LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI**

#### **Art. 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui agli artt.3 e 4 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5 del presente articolo.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza e lettura targhe, prioritariamente installate sul territorio comunale in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Gli apparati di ripresa e i software devono funzionare con dei **preset** o altri accorgimenti idonei che evitano, durante la cosiddetta funzione in tour automatico, la ripresa dell'interno delle finestre degli edifici.
4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I segnali video delle telecamere sono inviati in tempo reale alla centrale operativa e agli uffici della Polizia Locale, nonché alla centrale operativa della Questura di Napoli e del Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano per essere visualizzate sui monitor. Tutti i segnali video delle telecamere sono registrati su un apposito server collocato in un idoneo locale presso il Comando di Polizia Locale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire gli eventi in relazione alle finalità previste dal presente regolamento. Lo stesso accade con il server su cui è installato il database che contiene i dati e le immagini del sistema targhe.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di sette giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate.

6. La relativa conservazione delle immagini può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

#### **Art. 11 Obblighi degli operatori incaricati al trattamento**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori incaricati al trattamento deve essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici. Esso non è ammesso per sorvegliare luoghi privati. Eventuali riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone devono essere funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento, di cui all'art.13 del presente regolamento, i dati registrati possono essere riesaminati accedendo all'area dell'archivio digitale, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente art.10, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.4 comma 5.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Giugliano, nonché tutti gli altri comuni che condividono con esso il servizio di videosorveglianza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del Codice, si obbliga ad installare un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "*la registrazione è effettuata da **Forze di Polizia ... per fini di Ordine e Sicurezza Pubblica...***". I cartelli hanno caratteristiche tali da essere chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale ed in orario notturno, come riportato nel facsimile dell'allegato n°1 del provvedimento del gara nte emesso l'8 aprile 2010.
2. Il Comune di Giugliano si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa dello stesso, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi strumenti informativi e di comunicazione locale.

#### **Art. 13 Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti degli artt.9 e 10 del presente regolamento.

#### **Art. 14 Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa del trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) eccezionalmente conservati in relazione a procedimenti connessi alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento.

#### **Art. 15 Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 - emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 16 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art.15 del Codice.



## **Art. 17 Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del titolare a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria e solo esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di preventiva comunicazione al Garante di cui all'art.39 comma 2 del Codice.
2. È sempre ammessa la comunicazione dei dati all'Autorità Giudiziaria e alla polizia giudiziaria per le finalità di accertamento o repressione di reati.
3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
4. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, ai sensi dell'art.58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.
5. La comunicazione dei dati ed in ogni caso l'estrazione e la duplicazione delle immagini registrate salvo i casi di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo può avvenire solo a seguito di autorizzazione di volta in volta rilasciata dal responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare.

## **CAPO V**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

## **Art. 18 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione da parte del responsabile al trattamento specificatamente incaricato dal titolare:
  - a) dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile;
  - c) delle finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - d) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
2. L'interessato ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
4. I diritti dell'interessato sono esercitati dietro presentazione di apposita istanza che non potrà essere reiterata, dallo stesso soggetto, se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi.
5. Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.
6. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. a), c) e d) può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
8. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
9. L'istanza di cui al presente articolo può essere trasmessa al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il responsabile dovrà provvedere, in merito, entro e non oltre i termini di cui al comma 5 del presente articolo.

10. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 19 Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt.141 e seguenti del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt.4-6 della legge 7 agosto 1990, n.241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dall'art.6 del presente regolamento.

### **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 20 Modifiche regolamentari e ampliamento del sistema**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. L'ampliamento del numero delle postazioni delle telecamere di videosorveglianza per la sicurezza cittadina, di cui alle finalità previste dall'art.4 del presente regolamento, è determinato dal Dirigente della Polizia Municipale.
3. L'individuazione delle postazioni delle telecamere di cui al comma 2 è demandata agli uffici comunali competenti, prioritariamente in relazione alle esigenze di prevenzione generale, ordine e sicurezza pubblica indicate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 21 Rinvii ed abrogazioni**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.
2. Ogni altra disposizione antecedente nonché contraria o incompatibile con il presente regolamento in materia di videosorveglianza del territorio cittadino si deve intendere abrogata.

#### **Art. 22 Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale online ed è trasmesso alla Questura di Napoli e al Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano.
2. Copia del regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso le sedi comunali e della polizia locale. Copia dello stesso è altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Giugliano, nonché inviato ai comuni che condividono l'attuale sistema di videosorveglianza con il comune di Giugliano.